SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1997, n. 25.

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

Art. 3.

1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.

4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art. 4.

1. I Capi di stato maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Art. 5.

1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale della difesa:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica;

f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.

Art. 6.

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede. Quando siano all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni anche il Comandante generale dell'Arma, di cui restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata e per il Segretario generale della difesa.

Art. 7.

1. Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

Art. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

Art. 9.

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10.

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.

2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1838):

Presentato dall'on. SPINI ed altri il 10 luglio 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 16 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V, X e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 24, 25, 30 e 31 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1192):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 4 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19 e 24 settembre; 2, 8, 17, 22 e 23 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 1838/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 29 e 30 gennaio; 6 febbraio 1997.

Esaminato in aula il 10 febbraio 1997 e approvato l'11 febbraio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 21 *(Nomina dei dirigenti generali)*. — 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle ammininistrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi materiali obsoleti ma non ancora fuori uso».

97G0056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Lundberg-Bertolani Britt Hanna, nata a Vastervik Kalmar il 20 novembre 1953, cittadina svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento dei certificati accademici attestanti aver conseguito il «filosofie kandidatexamen» e il «psykologexamen» rispettivamente il 20 giugno 1978 e il 16 dicembre 1980 presso l'Università di Lund (Svezia) ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento dei sopra indicati titoli accademici;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lundberg-Bertolani Britt Hanna, nata a Vastervik Kalmar il 20 novembre 1953, cittadina svedese, sono riconosciuti i titoli accademici di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1365

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ebetsberger Barbara, nata a Vocklabruck il 6 novembre 1963, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del grado accademico «magister der philosophie» indirizzo «psycologie» dalla Universität Salzburg (A) il 19 gennaio 1989 ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Ebetsberger Barbara, nata a Vocklabruck (A) cittadina austriaca, è riconosciuto il grado accademico di «magister der pshilosophie» indirizzo «psycologie» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 6 febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1366

DECRETO 13 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Shonfelder Claudia, nata in Amburgo (RFG) il 13 settembre 1955, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «diplom-psychologin» rilasciatole il 10 novembre 1981 dall'Università di Amburgo ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella dello «psicologo» per due anni negli ultimi dieci anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Schonfelder Claudia, nata ad Amburgo (RFG) il 13 settembre 1955, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico denominato «diplom-psichologin» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 13 febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1367

DECRETO 15 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Eichele Magdalena Gertrud, nata a Obersontheim (RFG) il 19 aprile 1956, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «diplom-psychologin» rilasciatole in data 11 aprile 1988 dalla Tecnische Universität di Berlino ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Eichele Magdalena Gertrud, nata a Obersonthein (RFG) il 19 aprile 1956, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico di «diplom-psichologin» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 15 febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1368

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce che:

per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

il godimento dei titoli decorre dal 1° gennaio 1996;

la durata è pari a dieci anni;

l'importo massimo dell'emissione non può superare lire 400 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;

Visto il decreto ministeriale n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996 con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1997 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante sedici contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 3.901.719.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 3.910.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 3.901.719.000), nonché l'importo di lire 8.281.000 pari alla differenza fra la suddetta somma l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 3.910.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: 5,50 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° luglio 1996; per le cedole successive, da determinarsi con le modalità di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalià di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 9 novembre 1995, del 24 luglio 1996 e del 3 settembre 1996, menzionati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1997, valutati in lire 523.939.500, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) Istituto bancario San Paolo Torino S.p.a. - Codice ABI 1025			
1. Cremaschini F.lli S.r.l. (c.f. 01255460170)	163.121	164.000	879
2. A.C. Plastic Renewal S.r.l. (c.f. 01809780602)	461.291	462.000	709
3. Cartaria italiana Graphic Papers S.p.a. (c.f. 08307710155)	476.158	477.000	842
Totale importi per l'azienda di credito	1.100.570	1.103.000	2.430
2) Banca monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Codice ABI 1030			
1. Banca monte dei Paschi di Siena S.p.a. (c.f. 00884060526)	331.224	332.000	776
2. Natex S.r.l. (c.f. 03731970723)	203.931	204.000	69
Totale importi per l'azienda di credito	535.155	536.000	845
3) Banca commerciale italiana - Codice ABI 2002			
1. Attinà S.r.l. (c.f. 00360690804)	224.285	225.000	715
Totale importi per l'azienda di credito	224.285	225.000	715
4) Credito italiano - Codice ABI 2008			
1. Quaker. Chiari & Forti S.p.a. (c.f. 00147710347)	23.593	24.000	407
Totale importi per l'azienda di credito	23.593	24.000	407
5) Credito romagnolo S.p.a. - Codice ABI 3556			
1. Donià import export S.r.l. (c.f. 01263120428)	206.765	207.000	235
2. Commercial Garda S.r.l. *in concordato preventivo* (c.f. 02896160179	180.172	181.000	828
Totale importi per l'azienda di credito	386.937	388.000	1.063
6) Banca popolare di Ancona - Codice ABI 5308			
1. Società agricola marchigiana S.A.M. S.p.a. (c.f. 00093050425)	320.730	321.000	270
Totale importi per l'azienda di credito	320.730	321.000	270
7) Banca popolare di Bergamo - Codice ABI 5428			
1. U.C.L. Unione commerciale lombarda S.p.a. (c.f. 00807120159)	191.866	192.000	134
Totale importi per l'azienda di credito	191.866	192.000	134
8) Banca popolare dell'Adriatico - Codice ABI 5748			
1. S2 S.r.l. Di Sartori Urbano e Antonio (c.f. 00444280416)	530.195	531.000	805
Totale importi per l'azienda di credito	530.195	531.000	805
9) Cassa risparmio provincie lombarde S.p.a. - Codice ABI 6070			
1. Gespal S.r.l. (c.f. 07449170153)	256.403	257.000	597
Totale importi per l'azienda di credito	256.403	257.000	597

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
10) CARISPA PARMA E PIACENZA S.P.A. - CODICE ABI 6230			
1. S.K.G. Italiana S.r.l. (c.f. 00254150342)	26.456	27.000	544
Totale importi per l'azienda di credito . . .	26.456	27.000	544
11) CARIPUGLIA S.P.A. - CODICE ABI 6265			
1. Berardi Domenico (c.f. BRRDNC44C16H645T)	167.920	168.000	80
Totale importi per l'azienda di credito . . .	167.920	168.000	80
12) ICCREA S.P.A. - IST. CENT. B.C.C. - CODICE ABI 8000			
1. Eurospecial S.p.a. *in fallimento* (c.f. 07447110151)	137.609	138.000	391
	137.609	138.000	391

Totale importo rimborsato: 3.901.719.000

Totale importo certificati: 3.910.000.000

Totale arrotondamento: 8.281.000

Numero contribuenti: 16

Vecchia denominazione	*Nuova denominazione*
n. 5 Credito romagnolo S.p.a.	Rolo Banca 1473
n. 7 Banca popolare di Bergamo	Banca popolare di Bergamo - Credito varesino

97A1369

DECRETO 20 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 febbraio 1997 è pari a 4.941 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di L. 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A1384

DECRETO 20 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 febbraio 1997 è pari a 4.941 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A1385

DECRETO 20 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 febbraio 1997 è pari a 4.941 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 27 febbraio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di L. 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A1386

DECRETO 20 febbraio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 6 febbraio 1997 che hanno disposto per il 14 febbraio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 febbraio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98.52 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,85 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 44.544.400.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 maggio 1997, a L. 157.728.980.500 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 14 agosto 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 370.010.145.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 febbraio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,17 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,17 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 92,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A1383

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Fochi sud.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1995, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Fochi sud è posta in amministrazione straordinaria e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1996 col quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma redatto dai commissari ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Richiamato il provvedimento in data 6 febbraio 1997, con il quale i commissari straordinari sono autorizzati alla cessione del complesso aziendale della S.r.l. Fochi sud, previo avvio delle procedure di mobilità relativamente a tutti i dipendenti attualmente in forza all'azienda;

Vista la nota dei commissari in data 6 febbraio 1997 nella quale viene evidenziato lo stato di sostanziale inattività del complesso aziendale;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra esposto ricorrono i presupposti per procedere alla declaratoria della cessazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Fochi sud è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1364

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 19 febbraio 1997.

Elezione suppletiva parziale di un componente del comitato nazionale per le scienze matematiche.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto il proprio decreto n. 12480 in data 15 giugno 1993, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1993, con cui è stato approvato il «Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri» ed in particolare l'art. 25;

Visti i risultati delle elezioni per la ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, indette con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica in data 17 luglio 1993;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del C.N.R. n. 36 in data 16 gennaio 1997 con cui, essendo stata accertata la perdita dei requisiti di eleggibilità, è stato dichiarato immediatamente decaduto un componente del Comitato nazionale per le scienze matematiche, gruppo 04 e con cui è stato altresì rilevato che i professori di seconda fascia utilmente collocati nella relativa graduatoria risultano attualmente inquadrati in altri specifici gruppi disciplinari non immediatamente riconducibili al gruppo 01.04;

Vista la nota ministeriale n. 1891 in data 19 febbraio 1997 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ritiene che all'emanazione del provvedimento di indizione della elezione suppletiva parziale possa provvedere il Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto;

Decreta:

È disposta per il giorno 29 aprile 1997 l'elezione suppletiva parziale di un componente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, gruppo 04.

L'elettorato attivo compete ai professori di prima e seconda fascia docenti nelle discipline afferenti al menzionato Comitato.

L'elettorato passivo compete ai professori di seconda fascia docenti nelle discipline del gruppo 04 del menzionato Comitato.

Tutti i requisiti previsti per l'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verrà effettuata con la procedura stabilita dal «regolamento» indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il presidente: GARACI

97A1390

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 1997.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'ECU ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visti gli articoli 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 140 del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 175, i quali prevedono che il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito all'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea;

Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1996, n. C328/01 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 31 ottobre 1996, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea;

Dispone:

A decorrere dal 31 dicembre 1996 e fino al 30 dicembre 1997 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, è pari a L. 1929,33.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1374

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1992, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 16 luglio 1996 e del 17 luglio 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 novembre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. E istituito il corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) dopo l'art. 142 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 143 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata, su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 144 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 145 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 143 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 146 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con quattro indirizzi attivati: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni archeologici.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti o istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 147 in cui per ciascuna di esse è previsto in numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 147 (*Ordinamento didattico*). — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno dei quattro indirizzi in cui il corso di diploma sarà articolato e che di seguito si elencano.

Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

Indirizzo archivistico

Area 1 - Archivistica;

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:
paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:
latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - Scienze biblioteearie:
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:
tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Indirizzo beni librari

Area 1 - Scienze biblioteearie:
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Archivistica:
archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:
diplomatica:
diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:
latino medievale;
latino moderno;
lingua moderna;
lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:
tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:
storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Indirizzo storico-artistico

Area 1 - Storia dell'arte:
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:
storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:
museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:
teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

Indirizzo beni archeologici

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia Orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale;

etruscologia;

civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazione di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;

storia e tecniche del restauro;

museografia e museotecnica;

museologia e storia del collezionismo;

chimica del restauro.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 148 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 149 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 11 febbraio 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A1359

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1997), **recante: «Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996

1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.

2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;

b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni;

c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;

d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalità indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;

e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;

g) fondo ordinario spettante alle comunità montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 35 *(Fondo ordinario)*. — 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*.

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'ICI dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'ICI così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989».

«Art. 36 *Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali*. — 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35, per la parte attribuita alle comunità montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

— Il testo dell'art. 3, commi 48 e 55, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata.

49-54. *(Omissis)*.

55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 e 30 aprile 1992, n. 277, nonché a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club d'Italia».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e l'occupazione nelle aree depresse), come modificato dal D.L. n. 444/1995, (Misure urgenti in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 3 (*Interventi sulla finanza locale*). — 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. *Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.* A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da *a)* ad *e-bis)* del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528».

— Il testo dell'art. 3, comma 9, del citato D.L. n. 444/1995 è il seguente: «9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995».

— Il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del citato D.L. n. 444/1995 è il seguente:

«3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. (*Omissis*).

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996».

— Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del citato D.L. n. 444/1995 è il seguente:

«17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio».

— Il testo dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente: «8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di

Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 1-*bis*.

Contributo agli enti locali e alle IPAB

1. *Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.*

2. *All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è distribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica) è il seguente: «2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dall'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento».

— Il testo del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è il seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie*). — 1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1939 si applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'art. 2.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'applicazione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'art. 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b*).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Il testo dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 504/1992, modificato dal D.Lgs. n. 528/1993, come ulteriormente modificato dal citato D.L. n. 444/1995, è il seguente:

«Art. 37 (*Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari*). — 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'art. 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera *g*).

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) *i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:*

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto;

h-ter) *i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.*

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

Art. 2.

Disposizioni varie

1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. *Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche.* Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637.

1-bis. *Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. *Tale esenzione si estende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio.*

3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; è altresì abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.

4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.».

4-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando per il 1997 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.*

4-ter. *Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato.*

4-quater. *Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. *L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato».*

4-quinquies. *Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:*

«6-bis. *L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e prescritta dall'articolo 70, e effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1».*

5. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

6-bis. *Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 8-*bis*, del citato D.L. n. 444/1995, è il seguente: «18-*bis*. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 637/1973 (Determinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia) è il seguente: «Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è riservata all'amministrazione provinciale di Como e ai comuni di quella provincia per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) è il seguente:

«Art. 2 *(Applicazione dell'imposta)*. — L'imposta si applica all'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitù, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte.

L'imposta non si applica all'incremento di valore:

1) degli immobili trasferiti a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

2) degli immobili trasferiti a causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.

È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna è equiparata a quello dell'uomo.

L'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente deve essere attestato dall'Ispettorato provinciale agrario».

— La legge n. 458/1988 reca: «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 539/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10 *(Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio)*. — 1. A valere sulle residue disponibilità della legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, così come previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 458 del 1988.

2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'evente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:

a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;

c) sentenze esecutive;

d) accordi per la cessione volontaria del bene.

2-*bis*. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali.

3. *(Abrogato)*.

3-*bis*. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo.

4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non opera la decadenza di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.

5.-6. *(Abrogati)*».

— Si riporta il testo dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 10 del citato D.L. n. 444/1995, ora abrogati dal presente articolo (i primi due nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del testo fuori bilancio):

«3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

4. *(Omissis)*.

5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il 30 giugno 1996.

6. Qualora l'importo delle rate di mutuo risulti superiore alle residue disponibilità di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato è determinata con criterio proporzionale».

— Il testo dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) come modificato dal presente articolo, è il seguente: «1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o pe eccesso se è superiore. *Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997*».

— Il testo dell'art. 66, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla citata legge n. 549/1995, è il seguente:

«1. È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadri. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento».

— Il testo dell'art. 63 del citato D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla citata legge n. 549/1995 e come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 63 (*Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*). — 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. *Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dall'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.*

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. (*Abrogato*)».

— Il testo dell'art. 73 del citato D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 73 (*Poteri dei comuni*). — 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3-bis. *L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato*».

— Il testo vigente dell'art. 79 del citato D.Lgs. n. 507/1993, come modificato prima dall'art. 39 della legge n. 146/1994 poi ai commi 4, 5 e 6 dall'art. 4 del D.L. 6 settembre 1996, n. 462 (i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 575/1996), e come ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 79 (*Disposizioni finali e transitorie*). — 1. (*Abrogato*).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. *Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.*

5. *Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.*

6. *In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 20 gennaio 1997 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.*

6-bis. *L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'art. 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'art. 73, comma 1.*

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996».

La legge n. 575/1996 (Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti) all'art. 1 comma 2 ha così disposto: «2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462».

— Il testo dell'art. 4, comma 4 del D.L. n. 437/1996 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di ICI)*. — 4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, *sono prorogati di due anni*».

— Il testo dell'art. 108 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:

«Art. 108 *(Adeguamento dei regolamenti)*. — 1. Gli enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate dal presente ordinamento finanziario e contabile entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del citato D.L. n. 444/1995 è il seguente:

«1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 febbraio 1997

Dollaro USA	1664,57
ECU	1917,09
Marco tedesco	988,76
Franco francese	292,59
Lira sterlina	2694,94
Fiorino olandese	880,12
Franco belga	47,908
Peseta spagnola	11,678
Corona danese	259,10
Lira irlandese	2624,03
Dracma greca	6,310
Escudo portoghese	9,840
Dollaro canadese	1224,31
Yen giapponese	13,575
Franco svizzero	1134,44
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	247,72
Corona svedese	224,87
Marco finlandese	330,73
Dollaro australiano	1292,04

97A1458

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 febbraio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 febbraio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1997 è di L. 98,57, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza 14 agosto 1997 è di L. 96,90 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 febbraio 1998 è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A1391

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1996, valevole per il 1° semestre 1997 che possono essere accertati per cauzione dagli agenti della riscossione

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
	TITOLI DI STATO			con cedola	senza cedola
	Consolidati				
16953	Rendita 5% 1935	63,38	65,88	57,05	59,3
40128	Redimibile 10% (Cassa DD.PP.) (1977/1997)	107,25	102,25	96,53	92,03
16961	Redimibile 12% (Beni esteri 1980/1998)	106,40	100,40	95,76	90,36
	Certificati di credito del Tesoro				
128766	C.C.T. 1- 2-1987/1997 ind. ann. 10,85%	105,91	100,49	95,32	90,44
128774	C.C.T. 1- 2-1987/1997 ind. ann. 10,50%	105,81	100,56	95,23	90,50
128782	C.C.T. 18- 2-1987/1997 ind. ann. 10,50%	105,98	100,73	95,38	90,66
128790	C.C.T. 1- 3-1987/1997 ind. ann. 10,00%	105,68	100,68	95,11	90,61
128824	C.C.T. 1- 4-1987/1997 ind. ann. 9,65%	105,62	100,79	95,05	90,71
128857	C.C.T. 1- 5-1987/1997 ind. ann. 9,65%	105,79	100,96	95,21	90,86
128899	C.C.T. 1- 6-1987/1997 ind. ann. 9,45%	105,79	101,07	95,21	90,96
128923	C.C.T. 1- 7-1987/1997 ind. ann. 8,95%	105,48	101,00	94,93	90,90
128956	C.C.T. 1- 8-1987/1997 ind. ann. 8,60%	105,23	100,93	94,70	90,83
128980	C.C.T. 1- 9-1987/1997 ind. ann. 9,05%	105,48	100,95	94,93	90,86
366366	C.C.T. 1- 1-1993/1998 ind. ann. 12,50%	110,73	104,48	99,65	94,03
130960	C.C.T. 1- 3-1991/1998 ind. sem. 4,60%	105,46	100,86	94,91	90,77
130978	C.C.T. 1- 4-1991/1998 ind. sem. 4,65%	105,61	100,96	95,04	90,86
130994	C.C.T. 1- 5-1991/1998 ind. sem. 4,55%	105,67	101,12	95,10	91,01
132008	C.C.T. 1- 6-1991/1998 ind. sem. 4,30%	105,84	101,54	95,25	91,38
132024	C.C.T. 1- 7-1991/1998 ind. sem. 4,80%	106,00	101,20	95,40	91,08
132040	C.C.T. 1- 8-1991/1998 ind. sem. 4,65%	105,70	101,05	95,13	90,95
132057	C.C.T. 1- 9-1991/1998 ind. sem. 4,60%	105,67	101,07	95,10	90,96
132073	C.C.T. 1-10-1991/1998 ind. sem. 4,55%	105,72	101,17	95,15	91,05
132081	C.C.T. 1-11-1991/1998 ind. sem. 4,30%	105,59	101,29	95,03	91,16
132107	C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 4,80%	106,23	101,43	95,61	91,29
132115	C.C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 4,80%	106,21	101,41	95,58	91,26
366770	C.C.T. 1- 1-1994/1999 tasso ann. 9,50%	108,00	103,25	97,20	92,93
132131	C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 4,65%	105,90	101,25	95,31	91,13
366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 4,60%	105,92	101,32	95,32	91,18
366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 4,65%	106,11	101,46	95,49	91,31
366044	C.C.T. 1- 5-19 92/1999 ind. sem. 4,55%	106,22	101,67	95,60	91,50
366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 4,30%	105,94	101,64	95,35	91,48
366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 4,65%	105,99	101,34	95,39	91,21
366614	C.C.T. 1- 9-1993/1999 tasso fisso 9,50%	108,18	103,43	97,36	93,08
366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 4,55%	106,27	101,72	95,64	91,54
366200	C.C.T. 1 -1-1993/2000 ind. sem. 4,80%	106,59	101,79	95,93	91,61
366267	C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 4,65%	106,39	101,74	95,75	91,57
366291	C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 4,60%	106,46	101,86	95,81	91,67
366333	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 4,55%	106,64	102,09	95,97	91,88
366390	C,C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 4,30%	106,52	102,22	95,87	92,00
366481	C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 4,65%	106,74	102,09	96,07	91,88
366572	C.C.T. 1-10- 1993/2003 ind. sem. 4,45%	105,63	101,18	95,06	91,06
366671	C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 4,85%	95,50	90,65	85,95	81,59
366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 4,60%	105,70	101,10	95,13	90,99
366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 4,45%	105,47	101,02	94,92	90,91
366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 4,45%	105,41	100,96	94,86	90,86

366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 4,45%	105,51	101,06	94,96	90,95
367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 3,70%	104,33	100,63	93,89	90,56
367120	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 4,45%	105,05	100,60	94,54	90,54
367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 4,30%	105,52	101,22	94,96	91,09
367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 3,70%	104,36	100,66	93,92	90,59
367264	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 4,45%	105,08	100,63	94,57	90,57
367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 4,30%	105,16	100,86	94,64	90,77
367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 3,95%	104,64	100,69	94,18	90,62
367448	C.C.T. 1.12-1995/2002 ind. sem. 3,70%	104,39	100,59	93,95	90,62
367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 4,45%	105,13	100,68	94,62	90,61
367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 4,30%	105,21	100,91	94,69	90,82
367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 3,95%	104,71	100,76	94,24	90,68
367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 4,30%	104,79	100,49	94,31	90,44
367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 4,55%	105,85	101,30	95,27	91,17
367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 3,80%	104,15	100,35	93,74	90,32
366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind. sem. 4,85%	104,55	99,70	94,10	89,73
367422	C.C.T. 1-1-1996/2003 ind. sem. 4,30%	105,57	101,27	95,01	91,14
	C.T.O.				
130945	C.T.O. 18- 1-1991/1997 12,50%	106,91	100,66	96,21	90,59
130986	C.T.O. 17- 4-1991/1997 12,50%	108,12	101,87	97,30	91,68
132016	C.T.O. 19- 6-1991/1997 12,00%	108,49	102,49	97,64	92,24
132065	C.T.O. 19- 9-1991/1997 12,00%	109,54	103,54	98,59	93,19
132123	C.T.O. 20- 1-1992/1998 12,00%	110,96	104,96	99,86	94,46
366085	C.T.O. 19- 5-1992/1998 12,00%	112,39	106,39	101,15	95,75
	T.C.Z.				
367117	T.C.Z. (Zero coupon) 28- 2-1995/1997		95,01		85,51
367141	T.C.Z. (Zero coupon) 28- 4-1995/1997		93,79		84,41
367249	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 6-1995/1997		92,95		83,66
367307	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 8-1995/1997		92,21		82,98
367380	T,C,Z, (Zero coupon) 30-10-1995/1997		91,20		82,08
367430	T.C.Z. (Zero coupon) 29-12-1995/1997		90,43		81,39
367505	T.C.Z. (Zero coupon) 29- 2-1996/1998		89,65		80,69
367588	T.C.Z. (Zero coupon) 30-4-1994/1998		88,85		79,97
367646	T.C.Z. (Zero coupon) 28-6-1996/1998		88,12		79,31
367745	T.C.Z. (Zero coupon) 30-8-1996/1998		88,52		79,67
367794	T,C.Z. (Zero coupon) 31-10-1996/1998		88,98		80,08
	Buoni del Tesoro poliennali				
126869	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/1997	106,17	100,17	95,55	90,15
366747	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/1997	104,24	99,99	93,81	89,99
366820	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1997	104,44	100,19	94,00	90,17
366069	B.T.P. 12,00% 1- 5-1992/1997	107,58	101,58	96,82	91,42
126687	B.T.P. 12,50% 1- 6-1990/1997	108,58	102,33	97,72	92,09
126695	B.T.P. 12,50% 16- 6-1990/1997	108,34	102,09	97,51	91,88
366911	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1997	104,43	100,18	93,98	90,16
366135	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/1997	108,79	102,79	97,91	92,51
126737	B.T.P. 12,50% 1-11-1990/1997	110,38	104,13	99,34	93,72
36[illegible]75	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1997	106,32	101,57	95,69	91,41
12[illegible]2	B.T.P. 12,50% 1- 1-1991/1998	111,24	104,99	100,12	94,49
366[illegible]26	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/1998	110,55	104,55	99,50	94,10
366317	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/1998	110,59	104,84	99,53	94,36
126786	B.T.P. 12,50% 19- 3-1991/1998	112,31	106,06	101,07	95,45
367158	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/1998	109,22	103,97	98,30	93,57
366358	B.T.P. 11,50% 1- 5-1993/1998	111,23	105,48	100,10	94,93
366416	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/1998	110,69	105,19	99,62	94,67

126810	B.T.P. 12,00% 20- 6-1991/1998	112,63	106,63	101,36	95,96
367273	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/1998	110,05	104,80	99,04	94,32
366507	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1998	109,25	104,25	98,32	93,82
126844	B.T.P. 12,00% 18- 9-1991/1998	113,52	107,52	102,17	96,77
366598	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/1998	107,39	102,89	96,65	92,60
367406	B.T.P. 10,50% 1- 11-1995/1998	110,90	105,65	99,81	95,08
366705	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/1998	106,45	102,20	95,81	91,98
366754	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/1999	106,47	102,22	95,82	91,99
126885	B.T.P. 12,00% 17- 1-1992/1999	114,82	108,82	103,34	97,94
367471	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/1999	109,11	104,36	98,20	93,92
366838	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1999	106,70	102,45	96,03	92,21
367604	B.T.P. 9,50% 15-4-1996/1999	109,52	104,77	98,57	94,29
366077	B.T.P. 12,00% 18- 5-1992/1999	115,98	109,98	104,38	98,98
367661	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/1999	106,41	102,28	95,76	92,05
366929	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1999	106,48	102,23	95,83	92,01
367778	B.T.P. 7,50% 1- 10-1996/1999	106,00	102,25	95,40	92,03
367083	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1999	109,86	105,11	98,87	94,60
367166	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2000	113,60	108,35	102,24	97,52
367281	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/2000	114,32	109,07	102,88	98,16
367414	B.T.P 10,50% 1-11-1995/2000	114,81	109,56	103,33	98,60
126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	125,55	119,30	113,00	107,37
367489	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/2001	111,17	106,42	100,05	95,78
367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	111,46	106,71	100,31	96,04
126794	B.T.P. 12,00% 1- 6-1991/2001	121,70	115,70	109,53	104,13
367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	106,58	102,45	95,92	92,21
126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	122,26	116,26	110,03	104,63
367786	B.T.P. 7,75% 15- 9-1996/2001	106,68	102,80	96,01	92,52
126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	122,82	116,82	110,54	105,14
366051	B.T.P. 12,00% 1- 5-1992/2002	123,45	117,45	111,11	105,71
366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	124,14	118,14	111,72	106,32
366234	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/2003	124,69	118,69	112,22	106,82
366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	122,39	116,64	110,15	104,98
366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	120,11	114,61	108,09	103,14
366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/2003	114,68	109,68	103,21	98,71
366606	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/2003	109,36	104,86	98,42	94,37
366713	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2003	99,85	95,60	89,87	86,04
366762	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/2004	106,33	102,08	95,70	91,87
366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	106,30	102,05	95,67	91,85
366937	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/2004	106,01	101,76	95,41	91,58
367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995/2005	112,08	107,33	100,87	96,59
367174	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2005	118,71	113,46	106,84	102,11
367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	118,85	113,60	106,97	102,24
366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993/2023	107,70	103,20	96,93	92,88
367687	B.T.P. 8,75% 1- 7- 1996/2006	107,69	103,31	96,92	92,98
367810	B.T.P. 7,75% 1-11-1996/2006	106,61	102,73	95,94	92,46
367497	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2006	112,30	107,55	101,07	96,80
366721	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2023	96,90	92,65	87,21	83,39
	Titoli di Stato in valuta				
366028	C.C.T. E.C.U. 23- 3-1992/1997 10,20%	106,56	101,46	95,90	91,31
366101	C.C.T. E.C.U. 26- 5-1992/1997 10,50%	107,13	102,03	96,41	91,82
367182	C.C.T. E.C.U. 29- 5-1995/1998 7,50%	106,15	102,40	95,54	92,16
366457	C.C.T. E.C.U. 25- 6-1993/1998 9,00%	108,50	104,00	97,65	93,60
366473	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%	105,93	101,80	95,33	91,62
367331	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/1998 6,50%	105,48	102,23	94,93	92,00
366564	C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%	106,58	102,58	95,92	92,32
366630	C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%	105,11	101,23	94,59	91,10
366663	C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7%	106,11	102,61	95,49	92,34
366778	C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%	103,08	99,95	92,77	89,96

366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	103,96	100,83	93,56	90,74
367513	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/1999 5,75%	103,91	101,03	93,51	90,93
366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	106,80	103,05	96,12	92,75
366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	110,05	106,05	99,05	95,45
367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	109,50	105,25	98,55	94,73
367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	110,48	106,35	99,43	95,72
367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	108,00	104,38	97,20	93,94
367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	107,00	103,75	96,30	93,38
367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	104,74	101,61	94,26	91,45
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
6235888	B.E.I. 8,20% 11- 3-1994/1997	104,20	100,00	93,78	90,00
6363987	B.E.I. 2,05% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	105,65	101,55	95,09	91,40
6430034	B.E.I 9,65% 24-2-1996/1998	107,00	102,18	96,30	91,96
6011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	120,50	114,50	108,45	103,05
6469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003		81,70		73,53
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
486289	Cassa DD.PP. sopp. Efim Ind. semestr. 1-4-1993/1998 5,40	107,20	101,80	96,48	91,62
530425	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-1-94/1999 4,55%	105,79	101,24	95,21	91,11
530433	Cassa DD.PP - IRI ind. semestr. 8.5.1996/2001 4,55%	105,95	101,40	95,36	91,26
	E.N.E.L.				
196037	3,90% Ind. sem. 15-12-1989/1997 III emiss.	111,60	107,70	100,44	96,93
254661	4,20% ind. sem. 25- 5-1990/1998 I emiss.	112,25	108,05	101,03	97,25
188653	4,25% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss.	112,90	108,65	101,61	97,79
138708	3,60% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	119,80	116,20	107,82	104,58
142239	3,70% Ind. sem. 1-10-1985/2000 III emiss.	113,05	109,35	101,75	98,42
456985	4,20% Ind. sem. 12-11-1992/2000 I emiss.	111,11	106,91	99,99	96,21
268893	4,25% Ind. sem. 2- 2-1991/2001 I emiss.	111,80	107,55	100,62	96,80
146149	3,70% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	114,10	110,40	102,69	99,36
286143	4,20% Ind. sem. 12-11-1991/2003 2 emiss.	111,95	107,75	100,76	96,98
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
24114	6% Autostrade 1968/1998	102,60	99,60	92,34	89,64
24122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	103,08	99,58	92,77	89,62
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
22480	6,00% Autostrade 1998	101,15	98,15	91,04	88,34
22019	9,00% Autostrade III emissione 1976/2001	102,50	98,00	92,25	88,20
	E.N.I.				
142098	15,00% 30 -6-1985/1997	111,33	103,83	100,20	93,45
172756	Ind. sem. 5,05% 1 -1-1988/2000	109,83	104,78	98,84	94,30
	A N A S				
138542	*Az. naz. aut. 3,60% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	118,80	115,20	106,92	103,68
	Ente Ferrovie dello Stato				
256526	Ente FF.SS. ex opz. 12,50% 1-7-1990/1998	113,10	106,85	101,79	96,17
186749	Ente FF.SS. 5,00% Ind. sem. 1-7-1989/1999	108,03	103,03	97,22	92,72
138534	Ente FF.SS. 3,60 Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	119,38	115,78	107,44	104,20

376845	Ente FF.SS. 4,50% Ind. sem. 15-5-1992/2000	108,65	104,15	97,79	93,74
268083	Ente FF.SS. 4,75% Ind. sem. 22-12-1990/2001	108,05	103,30	97,25	92,97
570827	Ente FF.SS. 2,15% Ind. trim. 27.3.1996/2001	105,83	101,53	95,24	91,37
518362	Ente FF.SS. 1,95% Ind. trim. 17-5-1994/2002	105,20	101,30	94,68	91,17
508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	107,13	102,68	96,41	92,41
508165	Ente FF.SS. 2,05% Ind. trim. 21-1-1994/2002	105,63	101,53	95,06	91,37
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
26507	6,00% s.s. «B» 2ª emissione (1967/1997)	99,90	96,90	89,91	87,21
26523	6,00% s.s. «B» 3ª emissione (1968/1998)	104,00	101,00	93,60	90,90
26531	6,00% s.s. «B» 4ª emissione (1969/1999)	93,00	90,00	83,70	81,00
26549	6,00% s.s. «B» 5ª emissione (1970/2000)	100,00	97,00	90,00	87,30
26945	7,00% s.s. «B» 1ª emissione (1970/2000)	99,50	96,00	89,55	86,40
26952	7,00% s.s. «B» 2ª emissione (1971/2001)	94,50	91,00	85,05	81,90
26499	6,00% s.s. «C» 2ª emissione (1967/1997)	102,25	99,25	92,03	89,33
26515	6,00% s.s. «C» 3ª emissione (1968/1998)	102,50	99,50	92,25	89,55
26648	6,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1968/1998)	102,79	99,79	92,51	89,81
26663	7,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1970/1998)	103,55	100,05	93,20	90,05
26127	9,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1975/2001)	106,03	101,53	95,42	91,37
26671	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972/2002)	104,08	100,58	93,67	90,52
26085	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974/2002)	103,98	99,98	93,58	89,98
26101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	103,65	99,65	93,29	89,69
26119	8,00% s.s. «Autostrade» emissione (1975/2005)	103,63	99,63	93,26	89,66
26135	9,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1975/2005)	105,98	101,48	95,38	91,33
26143	9,00% s.s. «Autostrade» emissione (1976/2006)	105,50	101,00	94,95	90,90
26291	10,00% s.s. "Autostrade" emissione (1977/2006)	106,85	101,85	96,17	91,67
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	E.N.E.L.				
490364	4,45% 29- 7-1993/2001 I emissione - Ind. semestrale	110,77	106,32	99,69	95,68
500386	9,60% 20-11-1993/2003 II emissione -Ind. annuale	110,80	106,00	99,72	95,40
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
274867	2,10% Ind. Tr. 3ª emissione (1991/1997)	104,83	100,63	94,34	90,56
272556	2,20% T.V. Ind. Tr. 2 emissione (15 -3 - 1991/1997)	104,84	100,44	94,36	90,40
284320	4,40% T.V. Ind. Sem. 4 emissione (1 -10-1991/1997)	105,29	100,89	94,76	90,80
538378	4,55% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	106,98	102,43	96,29	92,19
576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003		62,03		55,83
	I.R.I.				
140894	5,00% 1985-2000 ind, sem	108,13	103,13	97,31	92,81
144458	4,50% 1985-1999 Indicizzato semestrale	108,48	103,98	97,63	93,58
276151	4,25% 1991-2001 Indicizzato semestrale	106,33	102,08	95,69	91,87
276912	4,55% 1991-2001 Indicizzato semestrale 2ª emissione	106,50	101,95	95,85	91,76
282944	4,20% 1991-2001 indicizzato semestrale 3 emissione	106,13	101,93	95,51	91,73
	E.N.I.				
504172	*2,05% IND. TRIM. 1 -12 -1993/2003*	110,08	105,98	99,07	95,38
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
262680	12,80% 1-10-1990/1997 seiennale	107,30	100,90	96,57	90,81
100021	18,00% 1- 1-1982/1997 quindicennale	116,00	107,00	104,40	96,30

158284	10,00% 3- 4-1987/1997 decennale	105,10	100,10	94,59	90,09
184751	2,20% ind. trim. 15-5-1987/1997 ottennale	106,75	102,35	96,07	92,11
184769	4,50% ind. sem. 15-5-1989/1997 ottennale	105,05	100,55	94,55	90,50
186715	12,50% 15-6-1989/1997 ottennale	110,53	104,28	99,47	93,85
102506	17,50% 1- 7-1982/1997 quindicennale	115,00	106,25	103,50	95,63
24551	10,00% 1- 7-1977/1997 ventennale	105,35	100,35	94,82	90,32
258787	2,25% i nd. trim. 1-8-1990/1997 settennale	104,53	100,03	94,08	90,03
260601	13,80% 1-9-1990 /1997 settennale	109,98	103,08	98,98	92,77
192838	2,15% ind. trim. 1-11-1989/1997 ottennale	106,13	101,83	95,51	91,64
192846	4,45% ind. sem. 1-11-1989/1997 ottennale	105,95	101,50	95,36	91,35
166469	2,05% ind. trim. 27-11-1987/1997 decennale	107,03	102,93	96,32	92,63
158920	4,90% ind. sem. 24-4-1987/1998 undicennale	105,08	100,18	94,57	90,16
108198	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale	113,85	105,10	102,47	94,59
108594	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale 2ª	120,55	111,80	108,50	100,62
24569	10,00% 1- 1-1978/1998 ventennale	107,38	102,38	96,64	92,14
172202	11,50% 16- 5-1988/1998 decennale	110,35	104,60	99,32	94,14
172327	2,05% ind. trim. 1-6-1988/1998	111,73	107,63	100,55	96,86
110749	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	112,33	103,83	101,09	93,44
110756	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	118,00	109,50	106,20	98,55
114543	17,00% 15-12-1983/1998 quindicennale 2ª	116,73	108,23	105,05	97,40
176914	4,30% 15-12-1988/1998 ind. sem.	108,87	104,57	97,98	94,11
118577	16,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	113,90	105,90	102,51	95,31
116951	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	115,50	107,00	103,95	96,30
24577	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	108,00	103,00	97,20	92,70
184330	4,550% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	104,00	99,45	93,60	89,51
134202	16,00% 1- 7-1984/1999 quindicennale	112,40	104,40	101,16	93,96
136108	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	118,15	110,40	106,34	99,36
26341	6,00% 1- 1-1970/2000 trentennale	102,63	99,63	92,36	89,66
260619	14,00% 1- 9-1990/2000 decennale	122,20	115,20	109,98	103,68
140035	14,50% 29- 6-1985/2000 quindicennale	117,80	110,55	106,02	99,50
140050	15,00% 29- 6-1985/2000 quindicennale	114,13	106,63	102,71	95,96
156718	4,85% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	105,45	100,60	94,91	90,54
184348	4,60% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	105,18	100,58	94,66	90,52
26093	7,00% 1- 7-1972/2002 trentennale	103,68	100,18	93,31	90,16
24502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	104,55	100,55	94,09	90,49
24510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	104,00	100,00	93,60	90,00
24528	9,00% 1- 7-1975/2005 trentennale	99,48	94,98	89,53	85,48
26275	8,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	102,45	98,45	92,20	88,60
24536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	107,75	103,25	96,98	92,93
24544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	111,80	106,80	100,62	96,12
26259	6,00% 1- 1-1966/1997 ANAS	101,95	98,95	91,76	89,06
26267	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS	103,25	99,75	92,93	89,78
	CREDIOP (ICIPU)				
52644	10,00% 1 -1 - 1977/1997 ventennale	110,00	105,00	99,00	94,50
	ISVEIMER				
106556	17,50% 69ª emissione 1982-1997	116,00	107,25	104,40	96,53
108008	17,50% 71ª emissione 1982-1997	114,10	105,35	102,69	94,82
108289	17,50% 73ª emissione 1982-1997	122,65	113,90	110,39	102,51
112448	17,00% 77ª emissione 1983-1997	113,40	104,90	102,06	94,41
114022	17,00% 79ª emissione 1983-1998	116,80	108,30	105,12	97,47
196144	13,75% 118ª emissione 1989-1999 - Annuale	115,38	108,50	103,84	97,65
258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 - Annuale	116,65	109,75	104,99	98,78
262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 - Annuale	112,16	105,28	100,94	94,75
268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 - Annuale	108,98	102,10	98,08	91,89
278025	13,75% 125° emissione 1991-2001 - Annuale	113,31	106,43	101,97	95,78

	Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario				
154747	10,25% serie 435ª 1- 1-1987/1997	105,53	100,40	94,97	90,36
36860	11,00% serie 56ª 1- 4-1977/1997	105,63	100,13	95,07	90,12
102001	17,50% serie 170ª 1- 4-1982/1997	114,08	105,33	102,67	94,79
106267	6,00% serie 187ª 1- 4-1982/1997 cap.riv.	99,50	96,50	89,55	86,85
158151	10,00% serie 456ª 1- 4-1987/1997	106,15	101,15	95,54	91,04
162211	10,80% serie 473ª 1- 4-1987/1997	105,90	100,50	95,31	90,45
36852	11,00% serie 59ª 1-10-1977/1997	107,08	101,58	96,37	91,42
108040	17,50% serie 193ª 1-10-1982/1997	113,05	104,30	101,75	93,87
164233	11,20% serie 484ª 1-10-1987/1997	105,60	100,00	95,04	90,00
166105	11,80% serie 497ª 1-10-1987/1997	105,70	99,80	95,13	89,82
166857	4,40% Ind. sem. serie 505ª 1-10-1987/1997	103,90	99,50	93,51	89,55
168374	11,80% serie 509ª 1-10-1987/1997	106,95	101,05	96,26	90,95
36936	6,00% serie 6ª 1-10-1971/1998	97,05	94,05	87,35	84,65
36811	11,00% serie 66ª 1- 4-1978/1998	108,00	102,50	97,20	92,25
110533	17,00% serie 217ª 1- 4-1983/1998	116,40	107,90	104,76	97,11
110541	6,50% Ind. sem. serie 225ª 1- 4-1983/1998	113,00	106,50	101,70	95,85
170065	4,50%Ind. sem. serie 515ª 1- 4-1988/1998	104,33	99,83	93,89	89,84
170073	4,50%Ind. sem. serie 516ª 1- 4-1988/1998	104,50	100,00	94,05	90,00
170081	4,50%Ind. sem. serie 517ª 1- 4-1988/1998	104,30	99,80	93,87	89,82
170180	11,80% serie 520ª 1-4-1988/1998	106,60	100,70	95,94	90,63
170958	4,55% Ind. sem. serie 523ª 1- 4-1988/1998	105,05	100,50	94,55	90,45
174133	4,50% Ind. sem. serie 538ª 1- 4-1988/1998	104,60	100,10	94,14	90,09
36761	12,00% serie 74ª 1-10-1978/1998	104,25	98,25	93,83	88,43
112737	6,00% serie 239ª 1-10-1983/1998 cap. riv.	108,00	105,00	97,20	94,50
112836	17,00% serie 243ª 1-10-1983/1998	116,00	107,50	104,40	96,75
174661	4,50%Ind. sem. serie 544ª 1-10-1988/1998	104,10	99,60	93,69	89,64
176641	11,80% serie 551ª 1-10-1988/1998	109,18	103,28	98,26	92,95
36951	6,00% serie 8ª 1-10-1972/1999	99,75	96,75	89,78	87,08
18769	12,00% serie 81ª 1-4-1979/1999	108,29	102,29	97,46	92,06
186251	4,50%% ind. sem. serie 570 1-1989/1999	103,10	98,60	92,79	88,74
186756	4,55% Ind. sem. serie 587ª 1- 4-1989/1999	103,55	99,00	93,20	89,10
118023	16,50% serie 287ª 1- 7-1984/1999	115,90	107,65	104,31	96,89
18819	6,00% serie 89ª 1-10-1979/999 cap.riv.	113,00	110,00	101,70	99,00
18827	12,00% serie 92ª 1-10-1979/1999	107,73	101,73	96,95	91,55
188489	4,55% Ind. sem. serie 605ª 1-10-1989/1999	104,53	99,98	94,07	89,98
192705	4,55% Ind. sem. serie 608ª 1-10-1989/1999	104,55	100,00	94,10	90,00
18850	12,00% serie 98ª 1- 4-1980/2000	109,50	103,50	98,55	93,15
18868	6,00% serie 99ª 1- 4-1980/2000 cap. riv.	109,00	106,00	98,10	95,40
18892	12,00% serie 114ª 1- 4-1980/2000	110,30	104,30	99,27	93,87
136041	16,50% serie 315ª 1- 4-1985/2000	117,25	109,00	105,53	98,10
140258	15,00% serie 343ª 1- 7-1985/2000	112,50	105,00	101,25	94,50
140720	3,00% Ind. sem. serie 348ª 1- 7-1985/2000 cap. riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
36993	7,00% serie 2ª 1- 4-1974/2000	104,75	101,25	94,28	91,13
18926	6,00% serie 120ª 1-10-1980/2000 cap. riv.	113,00	110,00	101,70	99,00
32026	13,50% serie 123ª 1-10-1980/2000	112,20	105,45	100,98	94,91
54038	15,00% serie 131ª 1-10-1980/2000	114,85	107,35	103,37	96,62
144128	14,50% serie 389ª 1- 1-1986/2001	115,33	108,08	103,79	97,27
36902	7,00% serie 5ª 1- 4-1975/2001	103,00	99,50	92,70	89,55
24916	6,0 0% serie 138ª 1- 4-1981/2001 cap. riv.	103,10	100,10	92,79	90,09
54756	15,00% serie 143ª 1- 4-1981/2001	107,83	100,33	97,04	90,29
48550	16,00% serie 149ª 1- 4-1981/2001	124,00	116,00	111,60	104,40
150190	11,00% serie 424ª 1- 4-1986/2001	105,50	100,00	94,95	90,00
148954	11,50% serie 419ª 1- 7-1986/2001	106,55	100,80	95,90	90,72
100682	6,00% serie 165ª 1-10-1981/2001 cap. riv.	108,50	105,50	97,65	94,95
154754	10,25% serie 436ª 1- 1-1987/2002	105,33	100,20	94,79	90,18
36878	10,00% serie 55ª 1- 4-1977/2002	102,25	97,25	92,03	87,53
106390	6,00% serie 188ª 1- 4-1982/2002 cap. riv.	108,00	105,00	97,20	94,50
158144	10,00% serie 455ª 1- 4-1987/2002	106,10	101,10	95,49	90,99

158169	4,40%% Ind. sem. serie 459ª 1- 4-1987/2002	102,93	98,53	92,63	88,67
162146	4,40%% Ind. sem. serie 472ª 1- 4-1987/2002	102,90	98,50	92,61	88,65
164381	4,40%% Ind. sem. serie 490ª 1-10-1987/2002	103,90	99,50	93,51	89,55
36803	11,90% serie 67ª 1- 4-1978/2003	109,75	104,25	98,78	93,83
170198	11,80% serie 521ª 1- 4-1988/2003	113,28	107,38	101,95	96,64
170206	4,50% Ind. sem. serie 522ª 1- 4-1988/2003	104,50	100,00	94,05	90,00
36787	11,00% serie 72ª 1-10-1978/2003	108,85	103,35	97,97	93,02
176666	4,50% Ind. sem. serie 552ª 1-10-1978/2003	104,50	100,00	94,05	90,00
188596	4,55% Ind. sem. serie 595ª 1- 4- 1989/2004	104,58	100,03	94,12	90,03
192713	4,55% Ind. sem. serie 609ª 1-10-1989/2004	104,55	100,00	94,10	90,00
32034	13,50% serie 124ª 1-10-1980/2005	115,55	108,80	104,00	97,92
18736	5,00% serie ord. 1-10-1969/2007	87,50	85,00	78,75	76,50
20005	6,00% serie ord. conv. 1-10-1958/2007	103,00	100,00	92,70	90,00
22993	OO.PP. 6,00% serie B 1-10-1971/1998	99,75	96,75	89,78	87,08
118270	OO.PP. 16% serie 290 1-4-1984/1999	113,80	105,80	102,42	95,22
140431	OO.PP. 15,00% serie 344ª 1- 7-1985/2000	112,45	104,95	101,21	94,46
38957	OO.PP. 10,00% serie 54ª 1-10-1976/2001	97,60	92,60	87,84	83,34
102282	OO.PP. 18,00% serie 177ª 1-10-1981/2001	123,00	114,00	110,70	102,60
56306	OO.PP. 11,00% serie 60ª 1-10-1977/2002	102,60	97,10	92,34	87,39
110152	OO.PP. 17,50% serie 212ª 1-10-1982/2002	121,75	113,00	109,58	101,70
32422	OO.PP. 11,00% serie 70ª 1- 4-1978/2003	102,40	96,90	92,16	87,21
112133	OO.PP. 17,00% serie 233ª 1-4-1983/2003	115,50	107,00	103,95	96,30
54434	OO.PP. 12,00% serie 80ª 1- 4-1979/2004	108,25	102,25	97,43	92,03
22977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	94,45	91,45	85,01	82,31
118288	OO.PP. 16,00% serie 291ª 1- 4-1984/2004	133,00	125,00	119,70	112,50
22944	OO.PP. 7% serie B 1- 4-1974/2006	97,48	93,98	87,73	84,58
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
52933	11,00% serie 17° 1- 4-1978/1998	107,70	102,20	96,93	91,98
18512	6,00% serie 10° 1-10-1970/1998	94,00	91,00	84,60	81,90
46919	11,00% serie 18° 1-10-1978/1998	104,80	99,30	94,32	89,37
50218	11,00% serie 19° 1 -4-1979/1999	110,35	104,35	99,32	94,37
102241	7,00% serie 30ª ind. sem. 1 - 4-1982/1999	114,50	107,50	103,05	96,75
106457	7,00% serie 33ª ind. sem. 1 - 4-1982/1999	119,00	112,00	107,10	100,80
18520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	100,55	97,05	90,50	87,35
18504	5,00% serie 1° 1 4-1968/2000	114,35	112,35	103,37	101,12
56959	12,00% serie 20° 1 -4-1980/2000	113,70	107,70	102,33	96,93
44799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	117,95	111,95	106,16	100,76
40177	13,00% serie 22° 1-10-1980/2000	110,50	104,00	99,45	93,60
112638	6,50% serie 37° ind. sem. 1-10-1983/2000	118,30	111,80	106,47	100,62
18538	9,00% serie 12° 1 --4-975/2001	104,40	99,90	93,96	89,96
100708	16,00% serie 26ª 1--4-1981/2001	135,10	127,10	121,59	114,39
116654	5,50% serie 41° ind. sem. 1 -4--1984/2001	109,5	104	98,55	93,6
136710	4,20% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	101,05	96,85	90,95	87,17
100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	146,00	137,00	131,40	123,30
42827	10,00% serie 15° 1-4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	143,30	134,80	128,97	121,32
104494	17,00% serie 32ª 1-4-1982/2002	135,80	127,30	122,22	114,57
138153	4,65% serie 46° ind. sem.1-4-1985/2002	106,30	101,65	95,67	91,49
108792	17,00% serie 34ª 1 -10 -1982/2002	137,65	129,15	123,89	116,24
168697	4,75% Ind. sem. serie 58° 1-10-1987/2002	107,55	102,80	96,80	92,52
116829	16,50% serie 40ª 1-4-1984/2004	135,25	127,00	121,73	114,30
136892	15,50% serie 45° 1-4-1984/2004	130,40	122,65	117,36	110,39
140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	130,35	122,85	117,32	110,57
142957	14,75% serie 48ª 1-4-1985/2005	129,73	122,35	116,75	110,12
144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	129,48	122,10	116,53	109,89
148517	13,00% serie 51ª 1-4-1986/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
150059	12,00% serie 52ª 1-4-1986/2006	111,50	105,50	100,35	94,95
154499	11,25% serie 53ª 1-10-1986/2006	113,58	107,59	102,22	97,16

156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	105,70	100,45	95,13	90,41
162757	11,50% serie 57ª 1-4-1987/2007	115,60	109,85	104,04	98,87
38684	OO.PP. 10,00% serie 6 1-4-1977/1997	105,15	100,15	94,64	90,14
32380	OO.PP. 11,00% serie 7 1-4-1978/1998	107,95	102,45	97,16	92,21
22209	OO.PP. 6,00% serie 1ª 1-10-1973/1998	97,95	94,95	88,16	85,46
44153	OO.PP. 11,00% serie 9^ 1-10-1978/1998	107,50	102,00	96,75	91,80
110673	OO.PP. Ind. sem. 6,50% serie 16ª (1- 1-1983/1999)	111,75	105,25	100,58	94,73
54061	OO.PP. 13,00% serie 12^ 1-10-1980/2000	122,65	116,15	110,39	104,54
164506	OO.PP. 4,45% ind. sem. serie 21 1-1-1987/2003	104,93	100,48	94,43	90,43
156858	OO.PP. 10,50% seerie 20^ 1-4-1987 /2007	109,50	104,25	98,55	93,83
22183	OO.PP. 7,00% serie 10^ 1-10-1974/2010	99,80	96,30	89,82	86,67
	Federbanca - Credito agrario fondiario industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d Aosta)				
42777	10,00% 4ª serie 1-5-1977/1997	103,95	98,95	93,56	89,06
40003	10,00% 5ª serie 1-11-1977/1997	104,60	99,60	94,14	89,64
52917	10,00% 6ª serie 1-5- 1978/1998	105,25	100,25	94,73	90,23
36092	10,00% 7ª serie 1-11-1978/1998	107,53	100,53	96,77	90,47
48873	10,00% 10° serie 1-11- 1978/1998	106,35	101,35	95,72	91,22
50044	10,00% 11^ serie 1-5- 1979/1999	102,70	97,70	92,43	87,93
44492	10,00% 12^ serie 1-11-1979/1999	105,46	100,46	94,91	90,41
56892	12,00% 14^ serie 1-5-1980/2000	106,40	100,40	95,76	90,36
44237	13,00% 18^ serie 1-11-1980/2000	120,00	113,50	108,00	102,15
20997	9,00% 1^ serie 1- 4- 1975/2001	99,75	95,25	89,78	85,73
42769	10,00% 3^ serie 1-5- 1977/2002	104,45	99,45	94,01	89,51
36100	10,00% 8^ serie 1-11-1978/2003	103,55	98,55	93,20	88,70
48733	10,00% 9^ serie 1-11-1978/2003	103,55	98,55	93,20	88,70
20930	7,00% 1^ serie 1-4- 1974/2009	94,55	91,05	85,10	81,95
20922	6,00% 1-4-1970/2013	75,00	72,00	67,50	64,80
38874	OO.PP. 10,00% 3^ serie 1-5-1977/1997	105,15	100,15	94,64	90,14
40870	OO.PP. 10,00% 7^ serie 1-5-1978/1998	105,28	100,28	94,75	90,25
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
18470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
18447	6,00% conversione 2004	87,00	84,00	78,30	75,60
32968	6,00% 1997	102,50	99,50	92,25	89,55
42637	10,00% 1997 1ª e 2ª emissione	105,35	100,35	94,82	90,32
42645	10,00% 1997 3° emissione	105,80	100,80	95,22	0,00
42652	11,00% 1997 1° emissione	105,80	100,30	95,22	90,72
32992	6,00% 1998	100,50	97,50	90,45	90,27
42660	12,00% 1998 1° emissione	107,95	101,95	97,16	87,75
40094	12,00% 1998 2 ° emissione	107,98	101,98	97,18	91,76
32711	7,00% 1999	100,98	97,48	90,88	91,78
46992	12,00% 1999 1° emissione	109,40	103,40	98,46	87,73
36597	7,00% 2000	102,32	98,82	92,09	93,06
32752	9,00% 2000	105,75	101,25	95,18	88,94
48113	12,00% 2000 1° emissione	109,03	103,03	98,12	91,13
56900	12,00% 2000 2° emissione	108,75	102,75	97,88	92,72
56025	12,00% 2000 3° emissione	107,75	101,75	96,98	92,48
42629	9,00% 2001	105,10	100,60	94,59	91,58
52057	13,50% 2001 1° emissione	113,00	106,25	101,70	90,54
292786	ind. sem. 5,00% 2002 1° emissione	104,25	99,25	93,83	93,63
22456	OO.PP. 6,00% (ex 5,00%)	97,10	94,10	87,39	89,33
22498	OO.PP. 6,00% ord. 1° emissione	100,00	97,00	90,00	84,69
22449	OO.PP. 6,00% ord. 2°emissione	95,00	92,00	85,50	87,30
22001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	101,50	98,00	91,35	82,80

22670	OO.PP. 9,00% ord. 4° emissione	104,00	99,50	93,60	88,20
56405	OO.PP. 12,00% ord. 6° emissione	109,00	103,00	98,10	89,55
44187	00. PP. 12,00% Ord. 8° emissione	110,50	104,50	99,45	92,70
52065	OO.PP. 12,00% ord. 9° emissione	109,00	103,00	98,10	94,05
38361	OO.PP. 12,00% ord. 10 emissione	108,10	102,10	97,29	92,70
32117	OO.PP. 13,50% Ord. 11° emissione	116,25	109,50	104,63	91,89
	Mediocredito Fondiario Centroitalia				
18645	Cartelle fondiarie 5,00% 2000	88,60	86,10	79,74	77,49
36514	Cartelle fondiarie 6,00% 2000	89,00	86,00	80,10	77,40
	Credito Fondiario Toscano				
20963	Cartelle fondiarie 6,00% 1998	91,00	88,00	81,90	79,20
	Istituto per il credito sportivo				
156478	10,50% 1987-1997 36° emissione	105,25	100,00	94,73	90,00
168523	12,50% 1988-1998 37° emissione	108,95	102,70	98,06	92,43
174166	12,50% 1988-1998 38° emissione	110,28	104,03	99,25	93,62
186657	*13,00% 1989-1999 39° emissione*	110,51	104,01	99,45	93,60
194107	13,50% 1990-2000 40° emissione	111,89	105,14	100,70	94,62
	Istituto di credito fondiario Trentino Alto Adige				
18678	5,00% 2006	85,50	83,00	76,95	74,70
18686	6,00% conversione 2006	83,00	80,00	74,70	72,00
18694	6,00% 2008	83,00	80,00	74,70	72,00
22530	OO.PP. 6,00% (ex 5%) 1999	90,00	87,00	81,00	78,30
22548	OO.PP. 6,00% 2000	53,00	50,00	47,70	45,00
	Credito fondiario delle Venezie				
42371	10,00% 1-4 1977/1997 1° emissione	104,35	99,35	93,92	89,42
44617	10,00% 1-10-1977/1997 3° emissione	104,55	99,55	94,10	89,60
34485	10,00% 1-4-1978/1998 5° e 6° emissione	105,85	100,85	95,27	90,77
46901	10,00% 1-10-1978/1998 8° emissione	100,30	95,30	90,27	85,77
48691	10,00% 1-4-1979/1999 11° emissione	105,78	100,78	95,20	90,70
20039	9,00% 2000	103,03	98,53	92,73	88,63
56041	15,00% 1-4-1981/2001 3° emissione ventennale	123,50	116,00	111,15	104,40
18629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
20013	6,00% 1-4-1970/2004 conversione	88,00	85,00	79,20	76,50
50010	12,00% 1-10-1979/2004 4° emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
18637	6,00% 1-10-1969/2008	82,00	79,00	73,80	71,10
32406	OO.PP. 10,00% 1-4-1978/1998 6° emissione ventennale	103,20	98,20	92,88	88,38
44120	OO.PP. 10,00% 1-10-1978/1998 7° e 8° emissione venten	105,18	100,18	94,66	90,16
52446	OO.PP. 10,00% 1-4-1979/1999 11° e 12° emissione vente	99,30	94,30	89,37	84,87
22647	OO.PP 6,00% 1-10-1964/1999 trentacinquennale	94,00	91,00	84,60	81,90
44922	OO.PP. 12,00% 1-4-1980/2000 2° emissione ventennale	109,20	103,20	98,28	92,88
22787	OO.PP. 6,00% 1-10-1965/2000 trentacinquennale	103,00	100,00	92,70	90,00
22845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000 venticinquennale	98,50	94,00	88,65	84,60
286119	OO.PP. 4,65% ind. sem. 1-7-1991/2001 41° emissione de	103,90	99,25	93,51	89,33
22555	OO.PP. 6,00% ex 5% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
22704	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003 trentennale	88,00	85,00	79,20	76,50
22795	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	92,98	89,98	83,68	80,98
22803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003 trentennale	84,00	81,00	75,60	72,90
38692	Agrarie 10,00% 1-7-1977/1997 ventennale 1° emissione	104,50	99,50	94,05	89,55

104726	Agrarie 10,00% 1-1-1978/1998 ventennale 2° emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
52164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 ventennale 3° emissione	103,40	98,40	93,06	88,56
38411	Agrarie 12,00% 1-7-1980/2000 ventennale 2° emissione	108,90	102,90	98,01	92,61
32067	Agrarie 12,00% 1-1-1981/2001 ventennale 4° emissione	111,50	105,50	100,35	94,95
22878	Agrarie 6,00% 2008	88,00	85,00	79,20	76,50
	I.N.C.E. - Istituto nazionale credito edilizio				
42728	10,00% (1977-1997) serie B	106,45	101,45	95,81	91,31
52909	10,00% (1978-1998) serie C	105,69	100,69	95,12	90,62
36084	10,00% (1978-1998) serie D	106,50	101,50	95,85	91,35
46455	10,00% (1979-1999) serie E	107,85	102,85	97,07	92,57
44609	10,00% (1-10-1979-1999) serie F	105,00	100,00	94,50	90,00
56991	12,00% (1-4-1980-2000) serie G	106,00	100,00	95,40	90,00
54533	12,00% (1980-2000) serie H	113,00	107,00	101,70	96,30
50341	12,00% (1980-2000) serie I	110,00	104,00	99,00	93,60
52891	12,00% (1-4-1981-2001) serie L	106,00	100,00	95,40	90,00
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
46836	12,00% (30- 3-1979/1999) 1ª emissione	107,30	101,30	96,57	91,17
50168	10,00% (29- 6-1979/1999) 2ª emissione	106,05	101,05	95,45	90,95
48063	12,00% (28- 9-1979/1999) 3ª emissione	109,80	103,80	98,82	93,42
44575	12,00% (12-11-1979/1999) 4ª emissione	109,50	103,50	98,55	93,15
18231	5,00% 2006 2ª e 3ª serie	100,40	97,90	90,36	88,11
18264	6,00% (1- 4-1970/2006) 2ª e 3ª serie conversione	79,60	76,60	71,64	68,94
18256	6,00% (14- 5-1970/2008)	83,00	80,00	74,70	72,00
18249	7,00% (22- 2-1974/2009)	86,50	83,00	77,85	74,70
22365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
22373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	89,89	86,39	80,90	77,75
	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
20716	6,00% 1-4-1969/2000	97,90	94,90	88,11	85,41
20427	5,00% 2000	92,50	90,00	83,25	81,00
32562	7,00% 1-4-1976/2000	84,00	80,50	75,60	72,45
40078	10,00% D 20 NA 17 1-10-1978/1999	106,05	101,05	95,45	90,95
36027	11,00% D 20 NA 19 1-4 -1979/1999	107,38	101,88	96,64	91,69
46950	12,00% D 20 NA 21 1-4-1979/1999	109,00	103,00	98,10	92,70
44526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	108,13	102,13	97,31	91,91
20724	6,00% C O 1-4-1967/2001	97,65	94,65	87,89	85,19
102233	OO.PP 7,00% ind. sem. NB1 IF 1-10-1982-1997	107,05	100,05	96,35	90,05
104247	OO.PP 7,00% ind. sem. NB2 IF 1-10-1982-1997	110,00	103,00	99,00	92,70
22282	OO.PP 6,00% D 25 S 3 1-4-1973/1998	99,75	96,75	89,78	87,08
22266	OO.PP. 12,00% 1-4-1971/2000	102,65	96,65	92,39	86,99
22258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	94,25	91,25	84,83	82,13
	CREDITO INDUSTRIALE				
100781	7,00% Ind.sem. ALB. TUR. (15.le) NC1 "IF" 1-4-1982/1997	110,00	103,00	99,00	92,70
104239	7,00% Ind. sem. ALB. TUR. (15le) NC2 "IF2 1-10-1982/97	109,63	102,63	98,66	92,36
40516	10,00% CI 5^ 3^tr. 1-1-1977/1997	105,00	100,00	94,50	90,00
40615	10,00% CI 5^4^ tr. 1-4-1977/1997	105,30	100,30	94,77	90,27
40623	10,00% CI 6^ 1^ tr. 1-7-1977/1997	105,50	100,50	94,95	90,45
40672	10,00% CI 6^ 2^ tr. 1-4-1978/1998	105,75	100,75	95,18	90,68
172574	11,80% CI 32^ 3^tr. 1-7-1988/1998	107,10	101,20	96,39	91,08

172723	11,80% CI 32^6^tr. 1-7-1988/1998	108,80	102,90	97,92	92,61
284676	12,60% CI 36^6^tr. 15-10-1991/1998	112,20	105,90	100,98	95,31
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
106960	17,50% 1982-1997 13° emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
168101	10,00% 1987/1997 66° emissione	104,88	99,88	94,39	89,89
110475	16,00% 1983-1998 19° emissione	113,05	105,05	101,75	94,55
112943	16,00% 1983-1998 24° emissione	112,50	104,50	101,25	94,05
118429	15,40% 1984-1999 31° emissione	117,40	109,70	105,66	98,73
148038	10,00% 1979-1999 3° emissione 20le (3-4 tr.)	104,50	99,50	94,05	89,55
134749	15,40% 1984-1999 35° emissione	116,70	109,00	105,03	98,10
18108	7,00% 1-4-1963/2000	103,50	100,00	93,15	90,00
138971	14,00% 1985-2000 41° emissione	111,00	104,00	99,90	93,60
142775	14,00% 1985-2000 42° emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
142262	14,00% 1985-2000 43° emissione	112,00	105,00	100,80	94,50
144870	*14,00% 1985-2000 45° emissione*	112,00	105,00	100,80	94,50
18066	9,00% 1-4-1963/2001	103,00	98,50	92,70	88,65
146107	12,80% 1986-2001 46° emissione	111,95	105,55	100,76	95,00
104478	18,80% 1981-2001 8° emissione	127,40	118,00	114,66	106,20
150786	*11,00% 1986-2001 4° emissione*	107,75	102,25	96,98	92,03
108701	17,50% 1982-2002 65° emissione	120,75	112,00	108,68	100,80
156908	9,00% 1987-2002 53° emissione	100,28	95,78	90,25	86,20
168093	10,00% 1987/2002 65° emissione	104,90	99,90	94,41	89,91
110467	16,00% 1983/2003 18° emissione	122,00	114,00	109,80	102,60
112927	16,00% 1983/2003 22° emissione	123,00	115,00	110,70	103,50
148095	10,00% 1979/2004 3° emissione	107,48	102,48	96,73	92,23
118437	15,40% 1984/2004 32° emissione	120,45	112,75	108,41	101,48
134756	15,40% 1984/2004 36° emissione	122,70	115,00	110,43	103,50
18074	5,00% 1-4-1963-2005	102,50	100,00	92,25	90,00
18090	6,00% 1-4-1963-2005	101,50	98,50	91,35	88,65
18082	6,00% 1-4-1963-2005	94,50	91,50	85,05	82,35
112935	16,00% 1983-2008 23° emissione	126,00	118,00	113,40	106,20
118445	15,40% 1984-2009 33° emissione	121,70	114,00	109,53	102,60
134764	15,40% 1984-2009 37° emissione	122,20	114,50	109,98	103,05
142783	14,00% 1985-2010 44° emissione	118,50	111,50	106,65	100,35
	Credito industriale				
108248	16,00% 1982-1997 11° emissione S.S. Italsider	113,38	105,38	102,04	94,84
	Credito agrario				
110087	16,00% 1982-1998 18° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
172939	11,50% 1988-1998 30° emissione	106,23	100,48	95,60	90,43
54442	10,00% 1978-1998 7° emissione	105,00	100,00	94,50	90,00
112992	16,00% 1983-1998 19° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
116688	16,00% 1984-1999 20° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
54327	10,00% 1979-1999 8° emissione	104,75	99,75	94,28	89,78
118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	111,15	103,45	100,04	93,11
138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	111,70	104,00	100,53	93,60
148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	106,50	101,00	95,85	90,90
100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	128,25	119,25	115,43	107,33
102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	122,15	113,15	109,94	101,84
168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	107,13	102,13	96,41	91,91
172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	109,35	103,60	98,42	93,24

	Opere pubbliche				
144920	5,00% ind. sem. 1986-1998 32° emissione	104,50	99,50	94,05	89,55
136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	107,35	102,35	96,62	92,12
118403	15,40 1984-2000 19° emissione,	110,20	102,50	99,18	92,25
138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	106,50	101,50	95,85	91,35
142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	116,25	109,00	104,63	98,10
144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	111,11	104,11	100,00	93,70
142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	105,15	100,00	94,64	90,00
148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	108,25	103,00	97,43	92,70
156168	10,00% 1986-2001 36°	99,70	94,70	89,73	85,23
	Banca di Roma				
20336	6,00% venticinquennale 1971-98	89,10	86,10	80,19	77,49
	Banco di Sardegna				
34311	6,00% serie A conversione 29-9-1967/1997	84,00	81,00	75,60	72,90
34345	6,00% serie D 31-10-1972/1999	88,00	85,00	79,20	76,50
34360	9,00% serie F 30-6-1975/1999	100,00	95,50	90,00	85,95
114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	106,50	101,50	95,85	91,35
34352	7,00% serie E 30-9-1974/2000	98,90	95,40	89,01	85,86
114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	108,00	102,00	97,20	91,80
34303	5,00% serie AP 2005	87,50	85,00	78,75	76,50
	Banco di Sicilia				
44740	11,00% serie E OO.PP ventennale 1998	106,38	100,88	95,74	90,79
	Cassa di risparmio di Gorizia				
18280	5,00% 2ª serie 2006	97,50	95,00	87,75	85,50
52974	10,00% 2ª serie 1977-1997	105,00	100,00	94,50	90,00
52982	10,00% 3ª serie 1977-1997	104,55	99,55	94,10	89,60
50267	11,00% 1° serie 1978-1988	101,50	96,00	91,35	86,40
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
42264	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/97 ventennale 1ª	106,10	101,10	95,49	90,99
42256	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale 2ª	106,30	101,30	95,67	91,17
36043	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 2ª	106,15	101,15	95,54	91,04
48931	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1979/99 ventennale 1ª	106,85	101,85	96,17	91,67
34634	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1979/99 ventennale 2ª	106,61	101,61	95,94	91,44
18421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	101,70	98,20	91,53	88,38
50408	Cariplo OF - 13,50% 1-11-1980/2000 ventennale 1ª	110,28	103,53	99,25	93,17
42215	Cariplo OF - 9,00% 1-4-1975/2001	105,50	101,00	94,95	90,90
18355	Cariplo OF - 5,00% 1-10-1937/2006	114,75	112,25	103,28	101,03
18371	Cariplo OF - 6,00% 1-4-1970/2006 cv	101,40	98,40	91,26	88,56
18363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-196972008	100,70	97,70	90,63	87,93
	Agrarie				
56389	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1977/97 1ª	107,40	101,90	96,66	91,71
38825	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1977/97 1ª	106,50	101,50	95,85	91,35
54384	Carip lo CA - 11,00% 1-11-1978/98 1ª	82,36	101,91	74,12	69,17
52180	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1979/99	108,00	102,50	97,20	92,25
56157	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1979/99 1ª	108,75	102,75	97,88	92,48
56215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	109,75	103,75	98,78	93,38

38478	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1980/2000 2ª	109,25	103,25	98,33	92,93
58781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	112,25	104,00	101,03	93,60
22431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	99,25	96,25	89,33	86,63
22381	Cariplo CA 7,00% 11-9-1974/2004	99,70	96,20	89,73	86,58
	Opere pubbliche				
56397	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale	105,70	100,70	95,13	90,63
32398	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 1ª	106,80	101,80	96,12	91,62
44146	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	106,78	101,78	96,10	91,60
44997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	109,50	103,50	98,55	93,15
270550	Cariplo OO.PP. 4,75% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	105,25	100,50	94,73	90,45
272531	Cariplo OO.PP. 4,75% ind. sem 6-3-1991/2006 quind. 4	105,25	100,50	94,73	90,45
22415	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2033	98,25	95,25	88,43	85,73
22423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4-1975/2033	100,95	97,45	90,86	87,71
22407	Cariplo OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-10-1974/2033	100,65	97,65	90,59	87,89
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
42330	10,00% OF 4° serie (1977-1997)	105,70	100,70	95,13	90,63
42280	11,00% OF 7° serie (1977-1997)	105,83	100,33	95,24	90,29
42793	11,00% OF 8° serie (1977-1997)	106,95	101,45	96,26	91,31
106176	5,40% OF ind. sem. 51° serie (1982-1997)	106,53	101,13	95,88	91,02
42785	11,00% 9° serie (1978-1998)	5,50		4,95	0,00
36035	11,00% OF 12° serie (1978-1998)	106,08	100,58	95,47	90,52
48709	11,00% Of 13° serie (1978-1998)	107,06	101,56	96,35	91,40
108206	5,30% OF 54° ind. sem. serie (1983-1998)	105,80	100,50	95,22	90,45
108214	5,30% OF ind. sem. 55° serie (1983-1998)	105,70	100,40	95,13	90,36
110061	5,30% OF ind. sem. 56° serie (1983-1998)	106,41	101,11	95,76	90,99
110855	11,35% OF (ex 17% rid) 59° serie (1983-1998)	108,63	102,95	97,76	92,66
112810	4,75% OF. ind. sem. 61° serie (1983-1998)	105,00	100,25	94,50	90,23
114626	4,75% OF. ind. sem. 63° serie (1983-1999)	105,40	100,65	94,86	90,59
158623	10,20% OF. . 108° serie (1987-2002)	105,75	100,65	95,18	90,59
38643	10,00% AO 3° serie (1977-1997)	105,45	100,45	94,91	90,41
56322	10,00% AO 4° serie (1977-1997)	105,40	100,40	94,86	90,36
106259	5,40% AO ind. sem. 21° serie (1982-98)	105,40	100,00	94,86	90,00
52123	11,00% AO 8° serie (1979-1999)	106,26	100,76	95,63	90,68
56090	12,00% AO 9° serie (1979-1999)	108,31	102,31	97,47	92,07
58120	13,00% OA 10° serie (1980-2000)	110,50	104,00	99,45	93,60
58658	13,50% OA 12° serie (1980-2000)	110,08	103,33	99,07	92,99
168044	12,00% OA 53° serie (1987-2003)	107,61	101,61	96,85	91,45
38544	10,00% OA 1° serie (1976-2006)	105,43	100,43	94,89	90,39
18579	5,00% CF 2015	103,25	100,75	92,93	90,68
18587	6,00% CF conversione 2015	99,50	96,50	89,55	86,85
18546	6,00% CF ord. 2013	99,00	96,00	89,10	86,40
18595	7,00% CF 2005	100,00	96,50	90,00	86,85
18603	9,00% CF 2010	105,60	101,10	95,04	90,99
22506	6,00% OO.PP (ex 5%) 2006	98,75	95,75	88,88	86,18
22514	6,00% OO.PP. 2008	98,25	95,25	88,43	85,73
	Monte dei Paschi di Siena				
20211	5,00% 2006	112,50	110,00	101,25	99,00
20229	6,00% conversione 2006	98,50	95,50	88,65	85,95
20237	6,00% 2008	102,88	99,88	92,59	89,89
42033	10,00% 2° emissione (1977-1997)	105,55	100,55	95,00	90,50
42025	*10,00% 3° emissione (1977-1997)*	105,20	100,20	94,68	90,18
42272	10,00% 4° emissione (1977 / 1997)	105,25	100,25	94,73	90,23
34451	10,00% 1° emissione (1.10.1977 / 1998)	105,48	100,48	94,93	90,43

52941	10,00% 2° emissione (1978-1998)	106,03	101,03	95,42	90,92
46869	10,00% 3° emissione (1978-1998)	105,80	100,80	95,22	90,72
48865	10,00% 1° emissione (1979-1999)	106,15	101,15	95,54	91,04
50028	10,00% 2° emissione (1979-1999)	105,75	100,75	95,18	90,68
50184	10,00% 3° emissione (1979-1999)	106,75	101,75	96,08	91,58
44633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	105,53	100,53	94,97	90,47
170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	113,33	107,15	101,99	96,44
170941	12,35% 1° emissione (1988-2003)	113,34	107,16	102,00	96,44
172426	12,25% 3° emissione (1988-1998)	108,70	102,58	97,83	92,32
172434	4,30% ind. sem. 4° emissione (1988-2001)	104,35	100,05	93,92	90,05
174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	113,55	107,40	102,20	96,66
182250	4,55% ind. sem. 3° emissione (1989-1999)	104,95	100,40	94,46	90,36
182268	13,50% 4° emissione (1989-1999)	109,50	102,75	98,55	92,48
22910	6,00% ex 5% OO.PP. 1998	98,00	95,00	88,20	85,50
22902	6,00% OO.PP. 1998	99,00	96,00	89,10	86,40
22928	7,00% OO.PP. 2001	101,50	98,00	91,35	88,20
32430	10,00% OO.PP. 1° emissione (1978-1998)	105,25	100,25	94,73	90,23
44161	10,00% OO.PP. 2° emissione (1978-1998)	105,78	100,78	95,20	90,70
54459	10,00% OO.PP. 1° emissione (1979-1999)	104,65	99,65	94,19	89,69
46000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	105,84	100,84	95,26	90,76
	MELIORCONSORZIO				
	Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine				
22092	7,00% emissione H (1974-1999)	98,50	95,00	88,65	85,50
38916	10,00% emissione M. (1977-1997)	105,13	100,13	94,61	90,11
44179	10,00% emissione N. (1978-1998)	106,25	101,25	95,62	91,12
48154	10,00% emissione O. (1979-1999)	106,53	101,53	95,87	91,37
48170	12,00% emissione O. (1979-1999)	109,75	103,75	98,78	93,38
56058	12,00% emissione O (1979-1999) II S	108,05	102,05	97,25	91,85
38023	12,00% emissione P (1980-2000)	111,51	105,51	100,36	94,96
48600	16,00% emissione Q. (1981-2001)	120,00	112,00	108,00	100,80
106903	16,00% emissione R. (1982-2002)	116,10	108,10	104,49	97,29
116811	15,50% emissione S. (1984-2004)	112,65	104,90	101,39	94,41
136322	14,50% emissione S. (1984-2004)	114,25	107,00	102,83	96,30
140274	14,00% emissione T. (1985-2005)	112,40	105,40	101,16	94,86
162336	12,00% emissione Z 1°. (1987-1997)	105,55	99,55	95,00	89,60
166246	12,50% emissione Z 2° (1987-1997)	106,25	100,00	95,63	90,00

97A1392

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22119 del 3 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Val di Sangro;

imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari, tratta Ortona-Casalbordino.

Comitato tecnico del 12 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 ottobre 1995 al 19 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 ottobre 1996 al 19 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 aprile 1997 al 19 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22120 del 3 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 4 settembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Mazzarino (Caltanissetta);

imprese impegnate nei lavori di completamento opere di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri con sovralzo del massimo invaso.

Comitato tecnico del 12 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 1997 al 3 dicembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22121 del 3 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta;

imprese impegnate nella realizzazione del progetto B/1064 Agensud - completamento collettori area casertana - II stralcio funzionale.

Comitato tecnico del 12 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 luglio 1995 al 13 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 gennaio 1996 al 13 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 luglio 1996 al 13 ottobre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22122 del 3 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 settembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lecce;

imprese impegnate nei lavori di completamento della Nuova casa circondariale di Lecce.

Comitato tecnico del 12 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 settembre 1997 al 14 dicembre 1997 (limite massimo).

97A1275

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, in Milano, unità di Nova Milanese.

Con decreto ministeriale n. 22123 del 3 febbraio 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.r.l. Segraf, con sede in Milano e unità di Nova Milanese (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e unita di Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997.

97A1276

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
209 BO	Glamori di Rossana Ruscelli e Gavino Fogu S.n.c.	Bologna	

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicata.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1810 AL	D.L.G.' S.n.c. Di di Lorenzo Giovanni & C.	Valenza	10
1993 AL	Minto Gian Carlo	Valenza	6
2518 AL	Inoro di Borin Gianni & C. S.n.c.	Valenza	1
2608 AL	Gradaschi & Chiapparin S.n.c.	Valenza	1
2725 AL	Miglioli Andrea	Piovera	1
1162 VI	Finoro S.r.l.	Vicenza	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1698 MI	Simonini S.r.l.	Milano

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
951 AL	Capra Luciano e C. S.n.c.	Valenza
1025 AL	Pozzi Di Franco Capra & Giorgio Zeppa S.n.c.	Valenza
2575 AL	Rota Lorenza	Mirabello M.
2663 AL	Gatti Gian Piero	Alessandria
2785 AL	Carboni Renzo S.r.l.	Valenza
2832 AL	Saracino Vittorio	Valenza
2894 AL	Oridea di Herrmann G. & C.	Valenza
3113 AL	Bertazzi gioielli di Bertazzi P. & C.	Casale M.
3232 AL	Alexia Gioielli S.r.l.	Valenza
3261 AL	Errebierre S.n.c. di Ricaldone-Baroso-Rosati	Valenza
3382 AL	La Sfinge di Guida P.	Valenza
157 AN	Milli Marco	Ancona
21 AT	«Amantide» di Vapore Gaspare	Moncalvo
235 BO	Tegli S.r.l.	Bologna
20 CO	Ponti Elio	Tavernerio
41 CO	Vaghi Giuseppe	Cabiate
124 CO	L.A.M. S.r.l. di Castelnuovo Felice	Como
25 CR	Corbani Pierino	Cremona
51 FO	Barbieri Francesco	Forlì
96 FO	Trade di Bersigotti Elsa	Rimini
198 GE	Firrao Piero Augusto	Genova
200 GE	Torrero Leopoldo	Genova
27 LT	Avossa Attilio	Latina
64 LT	«B. & B. Arte Orafa» di Battisti e Becattini	Cisterna
506 MI	Vedele Giovanni Maria di Antonio e Graziana Vedele S.d.f.	Milano
1747 MI	Argenteria Redemagni Giancarlo	Milano
203 NA	De Simone Renato	Napoli
529 NA	Palomba Giuseppe	Torre del Greco
601 NA	Squillante Paolo di Donato e Cosimo Squillante S.n.c.	Torre del Greco
7 RA	En. Or. S.n.c. di Fiorini Gianni e C.	Cervia
15 RA	Vanuzzo Gianfranco	Conselice
315 RM	Panzarani Marcello	Roma
931 RM	Lucà Segrè Italia S.r.l.	Roma
4 SA	Berlingioni Antonio	Agropoli
17 TN	Tomasi Ilario	Trento
34 TN	Fuganti Alberto	Arco
144 TV	Praga oreficeria artigiana	Conegliano
102 UD	Fabbro Elisabetta	Osoppo
360 VA	Samarcanda di Liziero Carlo e C. S.a.s.	Sempione
383 VA	Idee S.r.l.	Gallarate
646 VI	Tapparo Antonio	Vicenza
1278 VI	Cigem di Caoduro Marco	Caldogno

Marchio	Ragione sociale	Sede
1538 VI	Marchetti Alberto	Vicenza
1640 VI	«Oro Jolly S.r.l.»	Vicenza
1734 VI	Roberto di Barbieri Roberto	Montecchio Precalcino
2069 VI	Tosato Silvano	Caldogno

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 12 febbraio 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «25 CH» alla ditta Iezzi Pierluigi, con sede in Chieti, corso Marrucino n. 200, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

97A1343

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modifica di decreto prefettizio recante autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 6718 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Andreina Ghirardi la donazione di alcuni beni mobili del valore complessivo di L. 300.000, da destinare al dipartimento di biologia.

Tale decreto modifica il precedente decreto prefettizio n. 3913 del 28 settembre 1993, nel senso che il valore della donazione in questione deve intendersi pari a L. 300.000 anziché di L. 150.000.000.

97A1355

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, recante: «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1994 e alle pagine 7501 e 7502 della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana - vol. XVII dell'anno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* nonché nella prima colonna della pag. 7502 della già citata Raccolta ufficiale, l'art. 2 recante: «1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.» deve ritenersi espunto perché erroneamente inserito, in quanto appartenente al decreto n. 668 dello stesso Ministro, recante la stessa data e relativo al profilo professionale di «audioprotesista», pubblicato immediatamente prima.

97A1395

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11